

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1 La società è denominata: "**LBM NEXT S.P.A.**".

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Istrana (TV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1 nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3

Oggetto

3 La società ha per oggetto:

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società od enti di qualsiasi tipo, non nei confronti del pubblico;
- il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini, e il finanziamento delle società od enti partecipati;
- l'acquisto, la permuta e la vendita non nei confronti del pubblico di azioni, quote e partecipazioni in società od enti di qualsiasi tipo, di obbligazioni, di titoli pubblici o privati e di valori mobiliari in genere, nonché la gestione e l'amministrazione degli stessi in nome, per conto e nell'interesse esclusivamente proprio e non altrui;
- la prestazione di servizi tecnici, commerciali ed amministrativi a favore di imprese ed enti sia pubblici che privati, l'organizzazione sotto il profilo amministrativo e finanziario di imprese ed enti;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la gestione, l'assunzione in locazione, la concessione in locazione (non finanziaria) di beni immobili di qualsiasi tipo.

La società potrà inoltre compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ed in particolare essa potrà stipulare mutui passivi, nonché prestare, senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali e personali, anche per obbligazioni di società partecipate o di altri terzi, anche non soci, a favore di istituti bancari e di terzi in genere, nelle forme più opportune.

Tutte le attività suindicate devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4

Durata

4 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin-

quanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Domicilio

5 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 50.000 (cinquantamila) ed è diviso in numero 5.000 (cinquemila) azioni del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

6.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

6.3 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

Articolo 7

Obbligazioni

7.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

7.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 24 del presente statuto.

Art. 8

Conferimenti e finanziamenti

8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2 I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9

Trasferibilità delle azioni

9 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 10

Recesso

10 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Convocazione

11 L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché sia stato iscritto nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 12

Intervento e voto

12 Hanno diritto di intervenire in assemblea i Soci titolari di Azioni cui spetta il diritto di voto, i quali sono legittimati all'intervento in Assemblea mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche o intermediari indicati nell'avviso di convocazione ovvero ancora mediante presentazione di biglietto di ammissione rilasciato dalla banca, dalla società fiduciaria, da altro intermediario o dal notaio che risulti depositario o sub-depositario del certificato azionario.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 13

Presidente

13 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 14

Maggioranze

14 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 15

Verbalizzazione

15 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16

Numero, durata e compenso degli amministratori

16 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da 1 a 11, a discrezione dell'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 17

Presidente e organi delegati

17 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 18

Deliberazioni del consiglio

18 Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di

telecomunicazione, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19

Poteri di gestione

19 L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 20

Poteri di rappresentanza

20 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21

Organo di controllo

21 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 22

Revisione legale dei conti.

22 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso, se non nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 23

Esercizi sociali e redazione del bilancio

23 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 24

Dividendi.

24 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

25 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 8 (otto) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 -quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

F.to: Stefano Zanellato (L.S.).